



COMUNE DI
Nardodipace
Provincia di Vibo Valentia

AGGIORNAMENTO DEGLI ALBI DEI GIUDICI POPOLARI

ISCRIZIONI NEGLI ELENCHI COMUNALI

IL SINDACO

Visto l'art. 21 della legge 10 aprile 1951, n. 287, sul riordinamento dei giudizi di Assise, come modificato dalle leggi 24 novembre 1951, n. 405 e 27 dicembre 1956, n. 1441;

RENDE NOTO

Tutti i cittadini, uomini e donne, residenti nel Comune che, non essendo iscritti negli albi definitivi dei Giudici Popolari siano in possesso dei requisiti stabiliti dagli artt. 9 e 10 della legge 10 aprile 1951, n. 287, per l'esercizio delle funzioni rispettivamente di GIUDICE POPOLARE DI CORTE DI ASSISE o DI CORTE DI ASSISE DI APPELLO, e che non si ritrovino nelle condizioni di cui all'art. 12, posso iscriversi, **non più tardi del 31 luglio 2019** negli elenchi comunali.

I Giudici Popolari devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a)-cittadinanza italiana e godimento dei diritti politici;
- b)-buona condotta morale, tenuto conto delle circolari del Ministero dell'interno M.I.A.C.E.L. n. 9/93 del 22 luglio 1993 e n. 559/C. 17634.12982 del 30 ottobre 1996;
- c)-età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;
- d)-licenza di scuola media di primo grado per i giudici di Corte di Assise;
- e)-licenza di scuola media di secondo grado per i giudici di Corte d'Assise di Appello.

Non possono assumere l'ufficio di Giudice Popolare:

- a)-i magistrati e, in generale, tutti i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;
- b)-gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipendente dello Stato, in attività di servizio;
- c)-i ministri di qualsiasi culto ed i religiosi di ogni ordine e congregazione.

Nardodipace li 16/04/2019



IL SINDACO
Dr. Antonio Demasi